

## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE, CUSTODIA E BLOCCO DEI VEICOLI (FINO A 35 Q.LI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO) SUL TERRITORIO COMUNALE DI FANO IN TUTTI I CASI PREVISTI E DISCIPLINATI DAL CODICE DELLA STRADA (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) E REGOLAMENTO DI ESCUZIONE ( D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.).**

### ART. 1 – OGGETTO.

L'affidamento ha ad oggetto:

- 1) il servizio di rimozione forzata, trasporto, deposito e custodia nonché di apposizione/rimozione dei blocchi in tutti i casi previsti e disciplinati dal D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., di seguito denominato “Codice della Strada”, nonché dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i., di seguito denominato “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada”, disposti dalla Polizia Locale di Fano, di veicoli fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico;
- 2) la rimozione dei veicoli sottoposti a sequestro penale sia di iniziativa degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in qualità di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, sia su disposizione dell’Autorità Giudiziaria;
- 3) il servizio di rimozione e custodia di veicoli sia coinvolti in sinistri o per altre motivazioni riconducibili all’art. 2028 del Codice Civile, che debbano essere rimossi dagli organi di Polizia per conto del conducente o proprietario impossibilitato a provvedervi;
- 4) il servizio di spostamento di veicoli che debba essere effettuato per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o per tutelare la pubblica incolumità, in situazioni urgenti e contingenti connesse con la circolazione stradale ed in caso di situazioni imprevedibili;
- 5) il soccorso stradale gratuito per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale di Fano, provvedendo al recupero e contestuale trasporto presso la sede indicata dal richiedente;
- 6) la eventualità di avere a disposizione del Comando P.L. un carro attrezzi con relativo autista, per un massimo di due giornate annue (max 3 ore) in occasione di: a) svolgimento di particolari manifestazioni o nel contesto di specifiche attività d’istituto; b) attività del Comando di Polizia Locale finalizzate alla formazione professionale dei neo-assunti nel Corpo; c) attività del Comando di Polizia Locale con lezioni di educazione stradale impartite nei plessi scolastici di ogni ordine e grado.

Le attività di cui al presente articolo costituiscono ad ogni effetto servizi pubblici che non potranno essere sospesi o abbandonati anche parzialmente senza valida motivazione.

### ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DEL SERVIZIO.

1. Il servizio di rimozione dei veicoli, fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico, si articola secondo le seguenti prestazioni:

- l’intervento dovrà essere effettuato dal concessionario esclusivamente dietro richiesta ed autorizzazione del personale di Polizia Locale;
- il Concessionario dovrà intervenire sul posto indicato con veicolo, attrezzature e personale idoneo per eseguire la rimozione nel più breve tempo possibile e, comunque, **non oltre 30 minuti** dalla richiesta. Nel caso di più richieste di intervento contemporanee, le parti concorderanno le modalità e i tempi di intervento;

- i veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositaria messa a disposizione dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al loro ritiro;
- il veicolo rimosso dovrà essere consegnato dal Concessionario al legittimo proprietario o a persona da questi delegata, previa verifica del titolo di proprietà o dell'autorizzazione del proprietario al ritiro da parte di terzi e previa verifica che non vi siano motivi ostativi da parte del Comando di Polizia Locale;
- il concessionario dovrà svolgere il servizio di rimozione dei veicoli o di apposizione/rimozione dei blocchi dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni dell'anno, festivi compresi. Ai fini del presente capitolato d'oneri, il sabato non è considerato giorno festivo e conseguentemente i servizi effettuati in questa giornata non sono soggetti a maggiorazione tariffaria;
- la riconsegna dei veicoli rimossi è subordinata alla riscossione delle spese di intervento, di rimozione e custodia ai sensi dell'art. 215 c. 2 del Codice della Strada, attestata da ricevuta fiscale/fattura emessa dal Concessionario e, nel caso di veicolo con targa straniera, previo avviso alla Polizia Locale per le formalità previste dall'art. 207 del Codice della Strada;
- se il Concessionario intende restituire il veicolo dietro promessa di pagamento, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento;
- al momento della restituzione del veicolo, il Concessionario annoterà l'avvenuta restituzione sul verbale di rimozione nel quale sono riportati i danni rilevati al momento della rimozione stessa. Il verbale deve essere firmato dal proprietario o da persona delegata, una copia deve essere a lui consegnata ed una copia dovrà essere inviata al Comando di Polizia Locale;
- il Concessionario dovrà registrare i veicoli rimossi, quelli riconsegnati e quelli giacenti nella depositaria e con cadenza mensile dovrà comunicare alla Polizia Locale i dati dei veicoli rimossi giacenti in depositaria e non ritirati, al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 189/2001 in particolare dall'art. 7.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

1 La durata della concessione è biennale, ai sensi dell'art. 354, comma 1, del Regolamento d'esecuzione e attuazione del Codice della Strada, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

2 Se allo scadere della concessione biennale, l'Amministrazione comunale non avesse provveduto ad una nuova aggiudicazione, il concessionario sarà obbligato a continuare ad eseguire le prestazioni per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.

### **ART. 4 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO**

1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del D.lgs n. 50/2016.

Per partecipare alla gara inoltre sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnici:

- 1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea;
- 2) età non inferiore ad anni 21;
- 3) iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l'oggetto della concessione
- 4) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- 5) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- 6) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione o autosoccorso;

- 7) non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- 8) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 9) che la ditta si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza, secondo quanto prescritto dal D.lgs. n. 81/2008;
- 10) che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni nonché di quelli relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti, secondo la legislazione vigente;
- 11) essere in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 86 del TULPS, come integrato dal D.P.R. n.480 del 19 dicembre 2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse" e dell'art. 19 del DPR n. 616/77;
- 12) di essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del C.C. con massimali conformi a quanto richiesto dall'art. 4 del DM 4.9.1998, n. 401 come disposto dal comma 2 dell'art. 354 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;
- 13) aver effettuato negli ultimi 10 anni almeno un servizio analogo a quello oggetto dell'affidamento.

2. I requisiti suddetti dovranno essere posseduti e mantenuti per tutta la durata della concessione.

#### **ART. 5 – COSTO DEL SERVIZIO E VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE E CANONE A BASE DI GARA.**

1) Il servizio non comporterà nessun onere economico a carico del Comune. Per l'attività di cui al precedente articolo 1 punto 1), le tariffe saranno a carico dei trasgressori e/o obbligati in solido ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e attuazione e nessun onere potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale;

**2) il concessionario, per lo svolgimento del servizio di rimozione, applicherà le medesime tariffe previste per la rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a fermi e sequestri amministrativi, approvate annualmente dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino, con apposito Decreto. Per l'anno 2021 le tariffe da applicare (IVA al 22% esclusa) sono le seguenti, distinte per massa del veicolo:**

**A) Per rimozione di veicoli (velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli) di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:**

a) diritto di chiamata	€ 14,10
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 21,14
c) indennità chilometrica dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione, al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito	€ 3,03/km

**B) Per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.:**

a) diritto di chiamata	€ 17,62
b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 35,24
c) indennità chilometrica dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione, al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito	€ 3,52/km

C) Per la rimozione dei veicoli condotta in orario notturno (dalle 22,00 alle 06,00) o giornata festiva, si applica l'aumento del 30% sulle tariffe previste. In caso di rimozione notturna in giornata festiva si applica un solo aumento.

D) Per la rimozione contestuale di più veicoli nello stesso luogo ovvero in zone contigue, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica previsti, a seconda dei casi, alle lettere a) e c) dei precedenti punti A) e B) del presente articolo, devono essere suddivise per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

E) Qualora l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa, quindi se il veicolo ancora non è stato agganciato la cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto di chiamata oltre alla indennità chilometrica; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata e quello per le operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo oltre all'indennità chilometrica.

F) Per la custodia presso il luogo di deposito dei veicoli rimossi sono individuate le seguenti tariffe (IVA esclusa) per giorno o frazione di giorno:

#### **Ciclomotori e Motoveicoli**

per i primi 90 giorni	€ 2,06
per il periodo successivo	€ 1,31

#### **Autoveicoli**

per i primi 90 giorni	€ 2,74
per il periodo successivo	€ 1,72

#### **Autocarri**

per i primi 90 giorni	€ 3,44
per il periodo successivo	€ 2,20

### **G) AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE E PUBBLICITA'**

Le tariffe sopraindicate, come previsto dall'art.3 del D.M. 401/1998, sono aggiornate all'inizio di ogni anno secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4 del D.P.R. n. 495/92, come modificato dall'art. 224 del D.P.R. 610/96, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente;

3) per l'attività di cui al precedente articolo 1 punto 2), al custode diverso dal proprietario del veicolo, spetteranno le indennità previste dal D.M. 265/2006 ovvero, in caso di alienazione del veicolo, di cui alla legge 311/2004 (articolo 1, commi 318-319), anticipata dall'Autorità procedente ai sensi del D.P.R. 115/2002 e nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale;

4) per l'attività di cui al precedente articolo 1 punto 3), le tariffe saranno a carico del conducente impossibilitato a seguito di incidente stradale in nome e per conto del quale l'operatore di Polizia è intervenuto ai sensi dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e nessun onere potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale. **Il costo di tali interventi di recupero è posto interamente a carico del cittadino e non dovrà essere superiore a quello previsto per le rimozioni, così come previsto nel presente articolo al punto 2);**

5) per l'attività di cui al precedente articolo 1 punti 4, 5, 6) l'esecuzione del servizio non comporterà alcun onere per l'Amministrazione.

Si ribadisce che le somme dovute per le operazioni di cui al precedente articolo 1 del presente capitolato verranno rimosse direttamente dal Concessionario.

Gli uffici comunali potranno chiedere in ogni momento l'esibizione di tutta la documentazione attestante il corretto espletamento della concessione ai fini del controllo e della vigilanza.

E' fatto assoluto divieto alla concessionaria di chiedere compensi di qualunque natura al di fuori delle tariffe vigenti nell'anno di riferimento ovvero stabilite dall'Autorità procedente in base alla normativa di cui al precedente punto 3.

Il valore biennale presunto della concessione (sulla scorta delle risultanze degli anni precedenti per gli analoghi servizi) è stimato in **euro 36.000,00, IVA compresa.**

A fronte dell'affidamento del servizio in oggetto, il concessionario riconoscerà al Comune di Fano, il canone biennale offerto in sede di gara.

Il canone biennale, a base di asta e cioè soggetto a rialzo, è pari ad euro 2.000,00, oltre IVA e al netto di tutte le imposte, tasse ed oneri, e non sono ammesse offerte al ribasso.

Il canone biennale dovrà essere versato entro 30 giorni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Per lo svolgimento del servizio in argomento non è stato elaborato il DUVRI dal concedente giacché l'attività oggetto di concessione è interamente svolta al di fuori dei locali di cui il committente ha la giuridica disponibilità.

#### **ART. 6- MANCATO RECUPERO DELLE SPESE**

1 Nell'eventualità di rimozione e/o custodia di veicolo o apposizione/rimozione di blocchi per i quali non possano essere recuperate le spese di intervento e custodia, per qualsiasi motivo, tali spese resteranno definitivamente a carico del Concessionario che non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso all'Amministrazione comunale.

2 In caso di mancato ritiro del veicolo, trascorso il termine previsto dall'art. 215, comma 4, del Codice della Strada, nonché il D.P.R. n.189/2001 art. 1, si procederà come da normativa in vigore.

## ART. 7– PARCO MEZZI E DEPOSITERIE

1 In relazione alle verosimili esigenze già indicate nel presente capitolato ed alle non infrequenti eventualità di dover procedere alla rapida rimozione di numerosi veicoli in breve tempo (ad esempio in occasione di fiere, mercati, manifestazioni, trasporto barche, ecc.), il Concessionario dovrà mettere a disposizione:

- A) tre veicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione di veicoli, che dovranno essere:
- di proprietà o in esclusivo uso della Ditta operante (leasing - renting) ;
  - assicurati contro la responsabilità civile verso terzi e per i beni trasportati ai sensi dell'art. 2043 c.c., per un massimale non inferiore a quanto stabilito dall'art.4 del D.M. n.401 del 04 settembre 1998 per ogni veicolo;
  - debitamente omologati al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose, aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art.12 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (sono qualificati ad uso speciale per il soccorso stradale);
  - almeno un veicolo deve essere in grado, con debita annotazione risultante dalla relativa carta di circolazione, di poter trasportare sul pianale veicoli rimossi risultanti di massa complessiva a pieno carico fino a kg 3.500. Un altro veicolo, di dimensioni e portata utile inferiore, deve essere idoneo ad operare in strade con larghezza particolarmente ridotta, quali le anguste vie del centro storico, o comunque in ridotti spazi di manovra;
  - provvisti di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi e di illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne;
  - dotati di idonea apparecchiatura di comunicazione (telefono cellulare) al fine di garantire l'immediato collegamento con la Centrale Radio Operativa del Comando di Polizia Locale;
  - munito di apposito attrezzo a chiave, debitamente omologato, per il blocco del veicolo qualora non sia possibile la rimozione.

Di tali veicoli il concessionario dovrà fornire entro 15 giorni dalla data di inizio del servizio copia della carta di circolazione. In caso di sostituzione dei veicoli in uso, tale documentazione dovrà essere prodotta entro 15 giorni al Comando di Polizia Locale.

- B) una depositeria all'interno del territorio del Comune di Fano la quale dovrà necessariamente:
- essere dotata delle misure di sicurezza antincendio previste dalla normativa vigente;
  - essere esclusivamente riservata alla custodia veicoli rimossi a qualsiasi titolo e non promiscua con altre attività proprie dell'assegnatario del servizio;
  - avere una estensione pari ad almeno 1.000 metri quadrati, di cui una parte coperta per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro penale di cui al punto 2 del suddetto articolo 1;
  - garantire la costante presenza di personale dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei giorni feriali. Nel restante orario della giornata e nei giorni festivi garantirne la presenza con la reperibilità attivata con chiamata telefonica da parte del Comando Polizia Locale o dell'utente ad un numero dedicato.

Della depositeria dovrà essere consegnata idonea planimetria presso il Comando di Polizia Locale.

## ART. 8– PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI RIMOZIONE

1 Nell'espletamento dei servizi dovrà essere impiegato personale adeguato, in possesso della professionalità richiesta dalla natura dell'attività, che tenga una condotta corretta e irreprensibile; il personale dovrà utilizzare abbigliamento conforme alle norme antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni e dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento.

2 Il Concessionario comunica all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio del servizio, un elenco del personale operante con indicazione delle rispettive generalità e mansioni. Tale elenco deve essere aggiornato in caso di sostituzione/subentro di altro personale.

3 L'Amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inidoneo all'espletamento del servizio. In tal caso, il concessionario dovrà provvedervi tempestivamente.

4 Il concessionario dovrà applicare al proprio personale dipendente il CCNL di riferimento; dovranno essere rispettati tutti gli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni.

5 Il Comune di Fano resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e/o terzi in genere.

## ART. 9 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E APPOSIZIONE/RIMOZIONE DEI BLOCCHI.

Al fine di una corretta applicazione delle tariffe da parte del concessionario, si individuano le seguenti definizioni:

- **“Rimozione”**: intervento del carro recupero con effettiva rimozione del veicolo.
- **“Mancato aggancio «totale»”**: intervento del carro recupero sul posto, senza aver iniziato alcuna operazione di carico.
- **“Mancato aggancio «parziale»”**: intervento del carro recupero sul posto, iniziando le operazioni di carico che sono poi interrotte dall'arrivo del conducente o del proprietario del veicolo.
- **“Chiamata senza aggancio”**: intervento del carro recupero che giunge successivamente all'arrivo del conducente o proprietario del veicolo.
- **“Diritto di chiamata” e “Indennità chilometrica di andata e ritorno”**: nel caso il conducente o il proprietario del veicolo sopraggiunga prima che le operazioni abbiano inizio, è consentita l'immediata restituzione della disponibilità del veicolo stesso, previo pagamento delle spese c.d. di “diritto di chiamata”, costituite dalla tariffa per il diritto di chiamata più “l'indennità chilometrica” dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e quindi al luogo di deposito, da versare all'incaricato del concessionario. Questi rilascerà quietanza all'interessato.
- **“Operazioni di carico e scarico”**: tutte le operazioni connesse all'aggancio del veicolo ed al carico e/o scarico dal mezzo adibito alla rimozione.
- **“Maggiorazione tariffa in orario notturno o giornata festiva”**: per la rimozione dei veicoli eseguita in orario notturno (dalle 22,00 alle 06,00) o giornata festiva, si applica l'aumento del 30% sulle tariffe previste. In caso di rimozione notturna in giornata festiva si applica un solo aumento.
- **“Rimozione contestuale di più veicoli”**: per la rimozione contestuale di più veicoli nello stesso luogo ovvero in zone contigue, le tariffe previste per il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivise per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

### 1 Rimozione cd. completa e rimozione non completata:

Le voci relative alle tariffe (di cui all'art. 5 comma 2) da applicarsi da parte del concessionario, ai sensi del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, devono essere considerate e conteggiate, secondo i diversi casi sopra descritti che si possono configurare nell'espletamento del servizio, come di seguito indicato:

**-Rimozione:** a) diritto di chiamata; b) operazioni di carico e scarico; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturna o festiva) applicata sui punti «a», «b», «c».

**-Mancato aggancio totale:** a) diritto di chiamata; c) indennità chilometrica di andata e ritorno.

Eventuale maggiorazione (notturna o festiva) applicata sui punti «a», «c».

**-Mancato aggancio parziale:** a) diritto di chiamata; b) operazioni di carico e scarico; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturna o festiva) applicata sui punti «a», «b», «c».

**-Chiamata senza aggancio:** a) diritto di chiamata; c) indennità chilometrica di andata e ritorno. Eventuale maggiorazione (notturna o festiva) applicata sui punti «a», «c».

### 2 Rimozione veicoli sottoposti ad attività di polizia giudiziaria:

Il servizio di rimozione e custodia dei veicoli per attività di Polizia Giudiziaria, per il tempo necessario ad effettuare accertamenti, in caso di restituzione del mezzo, fermo restando gli obblighi di redazione e comunicazione dell'atto di rimozione, non comporta spesa per l'Amministrazione Comunale.

### 3 Rimozione veicoli a seguito di sinistri stradali:

Gli interventi di rimozione e custodia dei veicoli recuperati a seguito di incidente stradale dovranno essere sempre richiesti da personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che dovrà redigere nota di consegna di veicolo come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13/05/2002.

### 4 Rimozione veicoli ex art. 2028 del Codice Civile:

Gli interventi di rimozione e custodia dei veicoli dovranno essere sempre richiesti da personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, che dovrà redigere apposita nota.

### 5 Blocco dei veicoli:

Il blocco dei veicoli è disciplinato dall'art.159, comma 3, del Codice della Strada. L'attrezzo a chiave utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui all'art.355 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

Il blocco del veicolo non comporta oneri di custodia a carico del trasgressore.

La rimozione dei dispositivi di blocco dovrà essere effettuata con le stesse modalità previste per la consegna dei veicoli rimossi di cui al successivo articolo 10 punto 4 del presente capitolato d'oneri.

### 6 Trasferimento veicoli presso depositaria per custodia:

I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositaria messa a disposizione dell'assuntore del servizio e custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o persona da lui delegata ovvero fino alla loro alienazione o demolizione così come indicato nell'articolo 6 comma 2 del presente capitolato d'oneri. Nel caso in cui, da accertamenti successivi risulti che il veicolo debba essere sottoposto a tipologia di sequestro che renda necessaria la custodia presso depositaria c.d. giudiziale autorizzata dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, il concessionario dovrà trasferire direttamente i veicoli presso la suddetta depositaria e attenersi alle prescrizioni impartite dall'Autorità procedente.

### 7 Servizio di spostamento di veicoli

Gli spostamenti dei veicoli di cui all'art. 1 punto 4 del presente capitolato, dovranno essere richiesti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Tali operazioni non comportano spese per l'Amministrazione Comunale.

In occasione sia di eventi prevedibili che imprevedibili, il Comando di Polizia Locale potrà richiedere di garantire un servizio c.d. di pronta reperibilità con la disponibilità di almeno un mezzo presso una postazione operativa nelle vicinanze dell'evento o del luogo dove è sorta la necessità.

La messa a disposizione del veicolo presso postazione operativa nelle vicinanze dell'evento o del luogo in cui è sorta la necessità non comporta oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

## **ART. 10 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RESTITUZIONE VEICOLI**

### 1 Obbligo di custodia ed esposizione delle tariffe

Il servizio di custodia dei veicoli è prestato nella depositeria.

Il concessionario deve tenere esposto nei locali, ove il cittadino si presenta per il pagamento ed il ritiro del veicolo, un avviso con l'indicazione delle tariffe vigenti applicate sia per la rimozione che per la custodia.

### 2 Orario di apertura

L'orario di apertura al pubblico della depositeria, indicato all'esterno dell'edificio stesso, dovrà essere dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (esclusi i giorni festivi).

### 3 Casi particolari di reperibilità

Il personale della depositeria dovrà risultare comunque reperibile tutti i giorni, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, al fine di soddisfare le eventuali richieste di intervento, da parte della Polizia Locale, anche nei giorni festivi. Il personale addetto alla depositeria, dovrà essere reperibile nei giorni festivi, con orario 8:00-20:00, per la restituzione dei veicoli giacenti, rimossi anche in giorni precedenti; tale reperibilità non comporta oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

### 4 Restituzione del veicolo rimosso

La restituzione dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada verrà effettuata direttamente presso la depositeria autorizzata.

Prima della restituzione del veicolo rimosso, il trasgressore dovrà provvedere al pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia, direttamente al concessionario del servizio.

Allo scopo il concessionario dovrà consentire modalità di pagamento dell'importo dovuto anche con Bancomat o carta di credito presso la depositeria in cui è custodito il veicolo.

Della avvenuta restituzione, ai sensi dell'articolo 397 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente dovrà dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale dovrà essere rilasciata all'interessato.

In tutti gli altri casi (es. veicolo straniero, incidenti, sequestri penali, ecc), il veicolo potrà essere restituito solo a seguito di autorizzazione o nulla osta da parte del Comando di Polizia Locale.

## **ART. 11 – RILEVAZIONE, CONSERVAZIONE DEI DATI E REPORTISTICA**

1 Il concessionario provvede alla istituzione di un registro, costantemente aggiornato, ove dovranno essere riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate nonché i seguenti dati:

-numero progressivo;

- tipo di veicolo;
- targa del veicolo;
- località in cui è avvenuta la rimozione;
- data e orario di rimozione;
- data di riconsegna del veicolo;
- estremi della fattura;
- data e modalità del pagamento delle spese.

2 Il concessionario dovrà altresì provvedere alla trasmissione, entro il giorno 5 di ciascun mese, al Corpo di Polizia Locale, di elenco dettagliato contenente:

- le rimozioni effettuate nel corso del mese precedente;
- la giacenza dei veicoli rimossi e custoditi in ciascuna depositaria e non ritirati.

3 Tutti gli atti ed i registri relativi al servizio di rimozione dei veicoli per i quali l'iter amministrativo sia stato definito, devono essere custoditi presso i competenti uffici per 5 anni sia in forma cartacea che elettronica.

#### **ART. 12 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE**

1 L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire controlli con propri incaricati, in qualsiasi momento, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'onere, dell'offerta presentata e del contratto medesimo.

2 Gli incaricati delle verifiche redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare eventuali inadempienze rilevanti nonché proposte e indicazioni che si ritengano necessarie per la migliore gestione del servizio.

3 Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati del concessionario che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

#### **ART. 13 – ADEMPIMENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

1 Il personale della Polizia Locale, ravvisata la necessità di effettuare una rimozione, ne darà immediatamente comunicazione alla ditta concessionaria.

2 Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale provvedono alla redazione di apposito verbale di rimozione nel quale, oltre ai dati relativi al veicolo da rimuovere ed al luogo della rimozione, devono essere riportati:

- le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria e le parti esterne;
- eventuali oggetti depositati all'interno dell'abitacolo e visibili all'esterno;
- eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione.

Copia del suddetto verbale, debitamente sottoscritto, verrà consegnata al concessionario.

#### **ART. 14 – SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non è ammesso il subappalto e/o la cessione anche parziale del servizio disciplinato dal presente capitolato, pena la nullità.

#### **ARTICOLO 15- RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO, CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE**

1 Il concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone nell'esecuzione del contratto anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori.

2 Il concessionario ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni oggetto della presente concessione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

## **ARTICOLO 16- DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

Nel caso in cui il concessionario, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- all'obbligo di costituire la cauzione definitiva con le modalità e nei tempi indicati;
  - alla sottoscrizione della concessione nel termine richiesto dall'Amministrazione comunale;
  - al pagamento di tutte le spese contrattuali;
  - al pagamento del canone biennale dovuto all'Amministrazione comunale con un ritardo superiore a 60 giorni rispetto alla scadenza prevista;
  - per sopravvenuta indisponibilità e/o inidoneità di mezzi speciali all'esecuzione del servizio per un periodo superiore a 30 giorni;
  - per sopravvenuta indisponibilità e/o inidoneità delle depositerie all'esecuzione del servizio di custodia superiore a 30 giorni;
- la concessione si intenderà decaduta.

## **ARTICOLO 17- PENALI**

Il Concessionario è tenuto ad eseguire i servizi con diligenza e puntualità. In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione e/o inadempimento delle disposizioni del presente disciplinare, potranno essere applicate le seguenti penalità:

- 1) riconsegna del veicolo rimosso senza nulla osta della Polizia Locale, nei casi previsti: €1.000 per il primo episodio ed € 2.000 per ogni episodio successivo;
- 2) immotivato e ingiustificato ritardo rispetto al tempo di intervento previsto di 30 minuti: € 150 per il primo episodio e € 300,00 per ogni episodio successivo, con facoltà di rescindere il contratto in caso di reiterazione nel ritardo con pregiudizio per il Comando;
- 3) mancata reperibilità di personale addetto alla depositaria nei casi di reperibilità disciplinati dal presente capitolato: € 200 per il primo episodio ed € 400 per ogni episodio successivo;
- 4) omessa e perdurante violazione ad ogni altra disposizione prevista nel presente disciplinare: € 150 per il primo episodio ed € 300 per ogni episodio successivo;
- 5) in caso di mancata esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere la prestazione ad altro operatore economico, addebitando il maggior costo al concessionario inadempiente.

Gli inadempimenti di cui sopra sono valutati in contraddittorio dal Comando di Polizia Locale sulla scorta di dichiarazione resa dal Concessionario.

La contestazione degli inadempimenti avverrà a mezzo PEC. Il Concessionario dovrà produrre le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dal ricevimento della nota di addebito.

In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni e/o di omissione di invio delle medesime nel termine previsto, l'Amministrazione Comunale procederà all'esecuzione della penale. Qualora il Concessionario non provveda nei tempi assegnati al pagamento della penale comminatagli, il relativo importo sarà trattenuto dalla cauzione definitiva.

## **ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1 L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento o in caso di ripetute inadempienze contrattuali a seguito delle quali siano state applicate penali sino alla concorrenza di una somma superiore al 10% del valore della concessione.

2 L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora e a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, nei seguenti casi:

- riconsegna del veicolo rimosso o sequestrato senza l'autorizzazione della Polizia Municipale;
- arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da caso fortuito, stato di necessità, causa di forza maggiore, di tutto o parte del servizio;
- inosservanza delle disposizioni relative al subappalto/subconcessione;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- cessione dei crediti non autorizzata dal Comune;
- perdita del possesso di uno o più requisiti per la partecipazione alla gare e per la stipula dei contratti con la pubblica amministrazione;
- perdita delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività (attività autorimessa, trasporto conto terzi);
- richiesta, a qualsiasi titolo, di tariffe superiori a quelle stabilite dalla competente Autorità;
- mancato o ritardo superiore a 60 giorni rispetto alla scadenza del pagamento del canone;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

3 La risoluzione opererà di diritto in conseguenza della ricezione della comunicazione del Comune di volersi avvalere delle presente clausola risolutiva.

In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

## **ART 19 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del concessionario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

## **ART. 20 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al Foro di Pesaro con rinuncia di qualsiasi altro.

## **ART. 21 – PRIVACY**

Il concessionario, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. U.E. 679/2016, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il concessionario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione del Comune di Fano.

## **ART. 22 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, al Codice della Strada e al Regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della Strada, oltre che alle altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia di rimozione e custodia dei veicoli.